

Bozza di Articolato

Art 1 (Finalità)

La seguente legge è volta a:

1. tutelare il diritto d'autore offrendo un sistema di downloading legale
2. conseguire le finalità della direttiva Ipred 2 per la lotta alla contraffazione e la pirateria digitale, inserendo dei meccanismi di filtraggio ai sistemi peer to peer e responsabilizzando gli Internet Service Provider e gli internauti sull'importanza di tutela del diritto d'autore.
3. Permettere agli autori di scegliere tra una serie di soluzioni che favoriscano la fruizione dell'opera e che garantiscano la tutela del diritto d'autore.

Art. 2 (Creazione di un provider destinato al downloading e file sharing legale)

1. Premesso che l'autore può scegliere liberamente di avvalersi tra copyright, no-copyright o copyleft, altresì scegliere liberamente di trasferire i diritti ad altri soggetti, sistemi di creative commons o free software foundation, diversi dalla SIAE nei limiti previsti dalla legge
2. Alla SIAE viene attribuito il compito di stipulare accordi affinché l'autore che scelga di avvalersi dei mezzi di diffusione dei creative commons sia destinatario tramite la SIAE di quelle garanzie associate ai diritti morali d'autore o diritti personali.
3. La SIAE di concerto con i rappresentanti dei sistemi di *creative commons*
 - ridefinisce l'esclusiva concessa dall'art. 180 l.d.a. affinché l'autore non perda la possibilità di gestire autonomamente i diritti sulle sue opere.
 - ridefinisce il Regolamento Generale, all'art. 27, che vieta all'iscritto alla SIAE di rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito.
4. È demandata alla SIAE- Società Italiana Autori Editori- l'istituzione di un provider di downloading e sharing legale che dia attuazione ad un servizio nazionale per scaricare in modo sicuro, funzionale e di qualità tutti quei contenuti digitali audio video protetti dal diritto di proprietà intellettuale.
5. La SIAE istituisce un canone per un massimo annuale non superiore al canone bimestrale medio dei principali ISP italiani che grava sugli utenti che vorranno usufruire del servizio per la condivisione di contenuti protetti, da pagare mensilmente o annualmente.

Art. 3
(campagna di comunicazione)

1. La SIAE avrà il compito di svolgere una campagna di sensibilizzazione e comunicazione anche tramite i mass media in termini positivi e propositivi inerente all'importanza della tutela del diritto d'autore a tale campagna sono devolute non meno del 75% delle sanzioni economiche combinate incassate.

Art. 4
(ISP)

1. Gli Internet Service Provider- ISP- dovranno intervenire concretamente per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale filtrando il materiale immesso **illegalmente** nelle reti *peer to peer* -P2P- ~~e bloccando il file sharing illegale~~.
2. Con un termine di 6 mesi dall'attuazione della seguente legge gli ISP dovranno implementare le proprie tecnologie per il fine di cui al comma 1 acquisendo strumenti di filtraggio.
3. I sistemi di protezione andranno aggiornati ogni 18 mesi al fine di avere un sistema efficace e rispondente alle esigenze di tutela del diritto d'autore online.
4. Gli ISP che non collaboreranno alla riuscita del meccanismo di protezione dei diritti di proprietà intellettuale verranno sottoposti a specifiche sanzioni amministrative stabilite dall'Autorità per le Garanzie per le Comunicazioni.

Art. 5
(Introduzione del reato di downloading e sharing illegale)

Introduzione dell'art 171- dec alla legge 22 aprile 1941, n. 633. (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Salvo quanto previsto dagli articoli 171, 171-bis e 171-ter

1. Chiunque entri in possesso anche per uso personale tramite sistemi di downloading e sharing illegale di un'opera d'ingegno protetta dal diritto d'autore è punito con l'arresto fino ad un anno e/o con un'ammenda fino ad un massimo non inferiore a 100 000 euro per i casi meno gravi.
2. Se trattasi di società o associazioni chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di distribuzione vendita o commercializzazione è prevista la pena detentiva non sia inferiore a 4 anni di reclusione.
3. Non può considerarsi reato l'uso equo di un'opera protetta a fini di critica, recensione, informazione ed insegnamento.

Art. 6
(Sistema sanzionatorio per i downloader illegali)

1. Gli ISP in collaborazione con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni svolgeranno attività di segnalazione e denuncia degli utenti che siano stati sorpresi ripetutamente a condividere contenuti protetti.

2. Gli utenti che si siano mostrati indifferenti agli ammonimenti e alle segnalazioni ricevute incorreranno in sanzioni amministrative e penali.
3. Gli ISP invieranno quattro messaggi di allerta in caso di rivelazione di infrazione e per l'ipotesi di reiterazione delle condotte illegittime.

3-bis) Alla prima infrazione è previsto che l'utente riceva un avviso e-mail dal proprio ISP, contenente l'ammonimento che l'uso di file sharing e downloading tramite canali P2P costituisce un illecito e l'avviso che la terza comunicazione sarà accompagnata da una sanzione pecuniaria stabilita dall'autorità l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e che la quarta comunicazione sarà accompagnata da sanzione penale.

3-ter) Al secondo atto di illecita condivisione di contenuti protetti è previsto che l'utente sia destinatario di una raccomandata cartacea di avvertimento e del rallentamento dei servizi di connessione. Il secondo richiamo sarà comunicato all' Agcom già dotato di potere- dovere di denuncia finale alla magistratura.

3-quater) Al terzo avvertimento può essere prevista l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per un massimo di euro 300.000 stabilita dall'Agcom

3-quinquies) Al quarto richiamo si procederà per attribuzione di responsabilità penale davanti al Giudice il quale potrà proporre e la sospensione dei servizi di connessione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi; la sospensione della connessione a internet, dovrà comunque garantire la funzionalità di quei servizi che assicurano la libertà di espressione e comunicazione, quali posta elettronica ed instant messaging.

4. Nel caso in cui un abbonato consente ad un terzo di usare il proprio accesso a internet, per condividere illecitamente opere protette dal diritto d'autore è demandata al giudice la decisione di sospendere il servizio per un massimo di un mese o con una multa per un massimo di €1.500

Art. 7
(Banda larga)

1. La seguente legge entrerà in vigore solo dopo dall'avvenuta attivazione della banda larga almeno a 2 Megabit al 70% del territorio italiano.

Questioni in sospeso:

ART1

- Accordi con la SIAE creative Commons quando si tratta di un'opera unica-
- concorda la "questione dei bollini" rilasciati dalla SIAE, che devono essere obbligatoriamente apposti sui supporti contenenti alcune tipologie di opere e distribuite Fine di profitto. Oppure inserire

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 171-*septies* e 181-*bis* sono abrogati;

b) all'articolo 171-*bis*:

1) al comma 1, le parole: «contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «su supporti non contrassegnati SIAE», sono soppresse;

c) all'articolo 171-*ter*, comma 1, la lettera d) è abrogata;

d) all'articolo 171-*sexies*, comma 2, le parole: «ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato a opera diversa», sono soppresse.

- 3-quinquies Servizi sociali e medici qualora previsti. (ex art 21)
- articolo 7 entro il 2012 dpf
- Firma digitale sulle opere